

Delibera CdA n. III/159 del 30 settembre 2015

Elisabetta Parravicini	Presidente	presente	✕	assente	
Annamaria Giorgi	Vice presidente	presente	✕	assente	
Ilaria Berra	Consigliere	presente	✕	assente	
Albano Bianco Bertoldo	Consigliere	presente	✕	assente	
Ivo Roberto Cassetta	Consigliere	presente	✕	assente	

Oggetto: Regolamento "Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni - dei dipendenti ERSAF - disciplina delle incompatibilità - incarichi vietati" - 1° aggiornamento.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Vista la seguente proposta di deliberazione della U.O. Programmazione e Controlli

CONSIDERATO

- che l'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" - contenente tra l'altro principi in materia di "incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" - rimanda alle Amministrazioni l'individuazione di criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento e l'autorizzazione all'esercizio di incarichi esterni, tenendo conto delle specifiche professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione;
- che la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" è intervenuta apportando significative modifiche all'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi;
- che a seguito dell'Intesa sancita in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, è stato elaborato, mediante confronto tra i rappresentanti del Dipartimento della Funzione Pubblica, delle Regioni e degli Enti locali, un documento denominato "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche";
- che con delibera del Consiglio di amministrazione 26 settembre 2013, n. III/15 è stato approvato il Regolamento per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni dei dipendenti dell'Ente;
- che con deliberazione del Consiglio di amministrazione 5 febbraio 2014, n. III/44 è stato approvato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione di ERSAF, aggiornato con successiva deliberazione del 6 febbraio 2015 n. III/112 che disciplina, tra l'altro casi di incompatibilità e conflitto di interesse per i lavoratori di ERSAF;
- che la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2015, n. 3133 avente ad oggetto "Direttive per il 2015 per gli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1, sezione I della l.r. 30/2006" prevede l'adozione, da parte di ciascuno dei suddetti Enti dipendenti, del Regolamento degli incarichi e delle attività non consentite ai pubblici dipendenti e delle attività successive alla cessazione del servizio;



- che è necessario coordinare i contenuti dei diversi documenti dell'Ente ed a tal fine aggiornare il Regolamento che disciplina le modalità di autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali con le norme inserite volte a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, disciplinando e specificando i casi di incompatibilità e la relativa procedura autorizzativa;
- che la proposta di aggiornamento del Regolamento *"Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni - dei dipendenti ERSAF - disciplina delle incompatibilità - incarichi vietati"*, che si allega al presente atto - Allegato A) e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, prevede modifiche coerenti con gli aggiornamenti apportati alla normativa in materia;

VISTO

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", con particolare riferimento al Titolo V "Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste", e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione di Giunta Regionale 19 luglio 2013, n. 434 avente ad oggetto "Nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste";
- i pareri in merito formulati dai Dirigenti interessati all'atto;

con voti unanimi resi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di recepire le premesse e gli allegati come parte integrante del presente atto;
2. di approvare il *"Regolamento "Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni - dei dipendenti ERSAF - disciplina delle incompatibilità - incarichi vietati" - 1° aggiornamento"*, composto da n. 13 pagine contenuto nell'Allegato A) alla presente delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare - a conclusione dei procedimenti conseguenti - il *"Regolamento "Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni - dei dipendenti ERSAF - disciplina delle incompatibilità - incarichi vietati" - 1° aggiornamento"* sul sito istituzionale, nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione trasparente, nonché sul sito intranet al fine darne opportuna informazione al personale dipendente;
4. di rinviare a successivi atti dirigenziali l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

Il Segretario
Massimo Ornaghi

Il Presidente
Elisabetta Parravicini

Milano, 30 settembre 2015



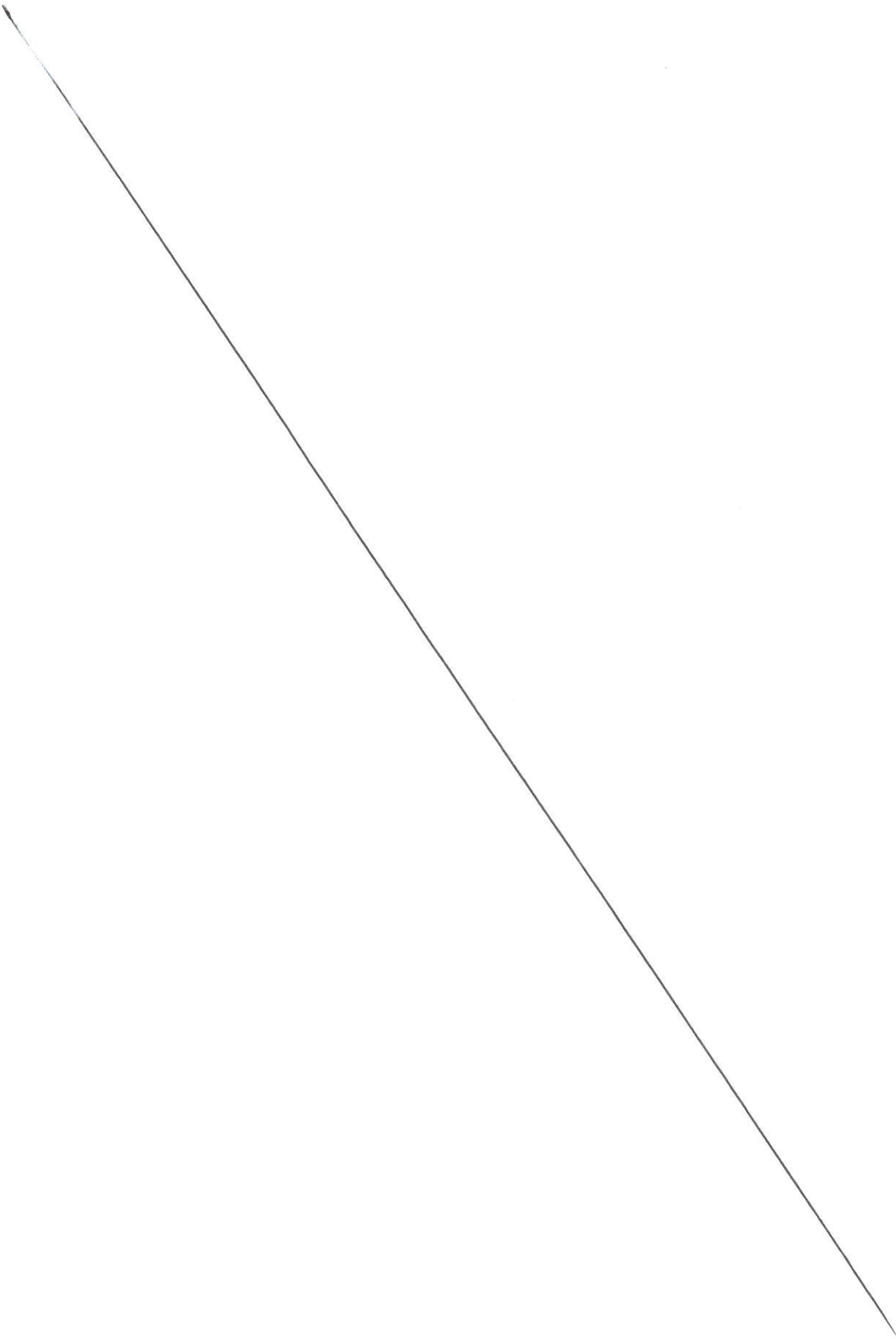
Allegato A alla delibera n. III/159 del 30 settembre 2015 avente a oggetto:

Regolamento "Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni - dei dipendenti ERSAF - disciplina delle incompatibilita' - incarichi vietati" - 1° aggiornamento.

Regolamento "Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni - dei dipendenti ERSAF - disciplina delle incompatibilita' - incarichi vietati" - 1° aggiornamento.

.....





Allegato A alla delibera n. III/159 del 30 settembre 2015 avente a oggetto:
Regolamento "Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni - dei dipendenti ERSAF - disciplina delle incompatibilit  - incarichi vietati" - 1  aggiornamento.

REGOLAMENTO

“AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI - DEI DIPENDENTI ERSAF - DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA’ – INCARICHI VIETATI” – 1  Aggiornamento

(*Visti*: l’art. 98 della Costituzione; D.P.R. 10/01/1957, n. 3, artt. 60 – 64; Legge 23/12/1996, n. 662, art. 1 – commi 56 – 65; D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 art. 53 e s.m.i.; D. Lgs. 12/04/2006, N. 163, art. 10; art. 7-novies del decreto legge 31/01/2005 convertito in legge 31/01/2005, n. 43; art. 4 del C.C.N.L. del personale non dirigente sottoscritto il 14/09/2000; D. Lgs 27/10/2009, n. 150; l.r. 07/07/2008, n. 20, artt. 6 e 79; l.r. 19/05/1997, n. 14, art. 15; l.r. 12/06/1983, n. 70, art. 38, comma 10; L. 06.11.2012, n. 190, art. 1, comma 42; art. 2, comma 13 quinquies D.L. 31/08/2013, n. 101 convertito in Legge 30/10/2013 n. 125; art. 18 D. Lgs 14/03/2013, n. 33; D.P.R. 16/03/2013, n. 62; D.Lgs 8/04/2013, n. 39).

INDICE

1. PREMESSE E FINALITA’	2
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	2
3. INCOMPATIBILIT� ASSOLUTE	3
3.1. Disciplina delle attivita’ successive alla cessazione dal servizio (c.d. pantouflage – revolving doors).....	5
4. INCOMPATIBILIT� RELATIVE PER ATTIVIT� ESTERNE IL CUI SVOLGIMENTO PU� ESSERE AUTORIZZATO DALL’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA, PREVIA VERIFICA DELLA COMPATIBILIT�	5
5. PROCEDURA AUTORIZZATIVA	7
5.1. Personale non dirigente.....	7
5.2. Personale Dirigente - Direttore	7
6. CONSEGUENZE DELLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO O DI ATTIVITA’ IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE	8
7. ATTIVITA’/INCARICHI ESTERNI CHE POSSONO ESSERE SVOLTI SENZA AUTORIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	9
8. PART-TIME CON PRESTAZIONE LAVORATIVA NON SUPERIORE AL 50%.....	10
8.1. Attivit� lavorative consentite	10
8.2. Attivit� lavorative non consentite.....	11
9. DIRIGENTI/DIPENDENTI IN POSIZIONE DI COMANDO	12
10. ALBO DEGLI INCARICHI DEI DIPENDENTI DI ERSAF – OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI INCARICHI	12
11. DISPOSIZIONI FINALI	12



1. PREMESSE E FINALITA'

Il presente regolamento - adottato con riferimento alle norme sopra richiamate e vista l'intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali n. 79/2013 – disciplina le procedure di autorizzazione per lo svolgimento di attività ed incarichi esterni retribuiti e non retribuiti da parte dei dirigenti/dipendenti di ERSAF; individua i criteri per la valutazione delle ipotesi di compatibilità con le attività e le mansioni rese a favore dell'Amministrazione stessa e gli incarichi che in ogni caso non sono consentiti.

ERSAF riconosce nello svolgimento degli incarichi esterni una concreta occasione di accrescimento professionale per il personale interessato e tiene conto delle ricadute positive che tale attività determina anche nell'ambito lavorativo.

Lo svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, è principalmente disciplinato dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dall'art. 1, commi 56, 58bis e 60, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il rapporto di pubblico impiego è caratterizzato dal dovere di esclusività nei confronti della amministrazione di appartenenza, principio sancito dall'articolo 98 della Costituzione.

Tale dovere è attenuato dalla possibilità riconosciuta a tutti i dipendenti, con esclusione del personale part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% *cui si rimanda allo specifico paragrafo* di svolgere, al di fuori dell'orario di lavoro ed in modo occasionale, attività esterne o incarichi a favore di altri soggetti pubblici o privati purché tali attività o incarichi non siano in contrasto con i compiti di ufficio e non generino situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e che non pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Il sistema che viene delineato evidenzia, quindi, i seguenti casi:

- incompatibilità assolute,
- incompatibilità relative per attività esterne il cui svolgimento può essere autorizzato dall'amministrazione di appartenenza, previa verifica della compatibilità;
- attività liberamente esercitabili in ragione del contenuto dell'incarico o del soggetto che lo conferisce
- attività lavorative consentite e non consentite ai part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50%

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i dirigenti ed a tutti i dipendenti di ERSAF con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché al personale assunto con contratto di lavoro a termine del Comparto Regioni e Autonomie Locali.



5. assumere cariche in fondazioni: qualora il dirigente/dipendente presti la propria attività lavorativa in Unità Organizzativa/Struttura che svolga sulle medesime funzioni di controllo.
6. assumere incarichi inerenti alla progettazione, al coordinamento o all'insegnamento riferite ad attività comprese nei piani formativi qualora tali attività vengano proposte a dipendenti addetti al controllo ed alla pianificazione della formazione professionale;
7. assumere incarichi di collaudo, di progettazione, di direzione dei lavori, di componente di commissioni preposte alla aggiudicazione di appalti di concorso qualora il dirigente/dipendente che deve effettuare l'incarico appartenga ad ERSAF ed appartenga ad una struttura organizzativa che é, in qualche modo, intervenuta nelle fasi precedenti all'incarico medesimo ed in particolare:
 - ha curato la progettazione
 - ha curato la fase di affidamento dei lavori
 - ha svolto la direzione dei lavori
 - ha curato gli aspetti relativi ai finanziamenti dei lavori
 - ha curato la predisposizione di pareri e l'istruttoria degli atti di concessione o di autorizzazione
 - ha svolto funzioni di vigilanza o controllo, sotto qualsiasi aspetto, tecnico o amministrativo, sui lavori o sui soggetti a cui è affidata la realizzazione dei lavori stessi
 - abbia o abbia avuto rapporti di dipendenza o di affari con persone o imprese che a qualsiasi titolo abbiano partecipato alla progettazione, alla direzione dei lavori ed alla sorveglianza dei lavori o siano interessati alle forniture da collaudare
 - che si tratti di incarichi da effettuarsi nell'ambito territoriale di competenza della Unità Organizzativa/Struttura cui è assegnato il dirigente/dipendente che deve svolgere il collaudo.
8. accettare l'affidamento di incarichi esterni da parte di soggetti che abbiano in corso, con ERSAF, contenzioni o procedimenti, volti ad ottenere provvedimenti favorevoli, comunque denominati da parte di quest'ultima (es.: autorizzazioni, concessioni, ecc..)
9. accettare incarichi esterni da parte di soggetti nei cui confronti il dipendente o il Dirigente o la Struttura/Unità Organizzativa di assegnazione del medesimo svolga attività di controllo, vigilanza, verifica ovvero ogni altro tipo di attività che presenti un interesse da parte dei soggetti conferenti.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 38, comma 10, della legge regionale n. 70/83 non possono essere affidati allo stesso dipendente ERSAF – nell'arco di un anno – più di cinque incarichi qualora quelli effettuati nel medesimo arco temporale riguardino opere di valore superiore a € 5.000.000,00.

Sono, altresì, **incompatibili** gli incarichi o le attività:

- che generano conflitto d'interessi con le funzioni svolte dal dirigente/dipendente o dalla Direzione/Unità Organizzativa/Struttura di appartenenza;
- che vengono effettuati a favore di soggetti nei confronti dei quali ERSAF svolge attività relative alla concessione ed alla erogazione di finanziamenti;
- che vengono effettuati a favore di soggetti che abbiano interesse in decisioni o compiti che rientrano nella sfera di competenza del dirigente/dipendente.
- le attività previste da specifiche discipline di settore e qui non contemplate.

I divieti di cui al presente paragrafo trovano applicazione anche in caso di sospensione del servizio a qualsiasi titolo.



3. INCOMPATIBILITÀ ASSOLUTE

Sono assolutamente incompatibili **e pertanto vietate**, a prescindere dal regime dell'orario di lavoro, tutte quelle attività – sia che siano retribuite sia che siano conferite a titolo gratuito - che generano conflitto, anche potenziale, di interessi con le funzioni svolte dal dipendente e, pertanto, non possono essere autorizzate.

Sono da considerarsi vietati ai dipendenti di ERSAF a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% gli incarichi che presentano i caratteri della abitudine e professionalità, è fatto divieto di svolgere altra attività subordinata od autonoma. Resta ferma per tutti i dipendenti la disciplina delle incompatibilità ai sensi dell'art. 60 e s.m.i. del D.P.R. n. 3/57, l'art. 53, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. 165/2001, e le normative di settore.

In ogni caso non sono incompatibili le attività o gli incarichi esterni che sono affidati ai dirigenti/dipendenti di ERSAF per ragioni connesse all'esercizio del proprio ruolo, in forza di legge, regolamento o convenzione.

I dirigenti ed i dipendenti ERSAF, fatte salve le eccezioni previste da leggi speciali, non possono:

1. esercitare attività di tipo commerciale, industriale o professionale compresa l'attività di artigianato; esercitare attività di imprenditore agricolo a titolo principale, secondo quanto disposto dall'art. 1 del D.Lgs 99/2004 e di coltivatore diretto; non è invece incompatibile l'esercizio dell'attività agricola purchè non venga svolta in maniera prevalente, e quindi, con caratteri di stabilità e ripetitività ed alla stessa non sia connessa l'attività industriale o commerciale di trasformazione e commercio dei prodotti agricoli;
2. instaurare, in costanza del rapporto di lavoro con ERSAF, anche altri rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di altre Pubbliche Amministrazioni o di un datore di lavoro privato (per i part-time con orario di lavoro fino al 50% si rimanda al paragrafo specifico);
3. assumere cariche in società con fini di lucro. In tal caso l'incompatibilità non sussiste:
 - qualora il dirigente/dipendente sia titolare di una quota del patrimonio sociale ove alla titolarità della quota non siano connessi compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale, **ad eccezione del caso in cui l'oggetto sociale riguardi materie di competenza ERSAF**;
 - qualora il dirigente/dipendente sia socio accomandante di una società in accomandita semplice; è, invece, incompatibile la carica di socio accomandatario di una società in accomandita semplice a responsabilità illimitata cui lo statuto sociale attribuisce la facoltà di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale;
 - qualora il dirigente/dipendente partecipi ad una società cooperativa, in quanto queste società perseguono uno scopo esclusivamente – o prevalentemente – mutualistico in contrapposizione allo scopo di lucro proprio delle altre società;
4. sottoscrivere contratti di collaborazione coordinata e continuativa; eventuali casi singoli saranno di volta in volta esaminati dall'Amministrazione, al fine di valutare la possibilità di concedere l'autorizzazione.



Nessuna delle attività sopraelencate può essere autorizzata da ERSAF.

Lo svolgimento di attività/incarichi incompatibili in modo assoluto o specifico costituisce giusta causa di licenziamento.

L'art. 63 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3 prevede, peraltro, anche l'applicazione dell'istituto della **diffida a cessare**, dalla situazione di incompatibilità; decorsi 15 giorni dalla diffida senza che la situazione di incompatibilità sia cessata il dirigente/dipendente diffidato decade dall'impiego. La cessazione dalla causa di incompatibilità non impedisce l'avvio dell'azione disciplinare.

Fanno eccezione al regime delle incompatibilità l'avvio di attività professionali ed imprenditoriali per lo svolgimento delle quali il dirigente/dipendente è collocato in aspettativa non retribuita della durata di 1 anno nell'arco di tutta la vita lavorativa ai sensi dell'art. 18 della Legge 4 novembre 2010, n. 183.

3.1. Disciplina delle attività successive alla cessazione dal servizio (c.d. pantouflage – revolving doors)

La Legge 06/11/2012, n. 190 all'articolo 1, comma 42 ha introdotto un nuovo comma nell'ambito dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

La disposizione, aggiunta del comma 16-ter. all'art. 53, stabilisce che: *«I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri»*

La norma prevede, nel caso di inosservanza di quanto disposto, l'annullamento dei contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente punto ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

4. INCOMPATIBILITÀ RELATIVE PER ATTIVITÀ ESTERNE IL CUI SVOLGIMENTO PUÒ ESSERE AUTORIZZATO DALL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA, PREVIA VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ

Si tratta di attività retribuite, ovvero attività svolte anche a titolo gratuito, occasionali, che devono essere svolte fuori dall'orario di lavoro, verificata l'assenza di incompatibilità e l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, **previa autorizzazione dell'Amministrazione**. Lo svolgimento di questi incarichi deve essere preventivamente autorizzato da ERSAF: è assolutamente vietato svolgere incarichi senza la preventiva autorizzazione; l'inosservanza di tale obbligo comporta, a carico del dirigente/dipendente, l'applicazione delle sanzioni anche di carattere disciplinare, previste dalla normativa vigente.



Il conferimento di questi incarichi o attività avviene secondo criteri oggettivi e predeterminati (**art. 53, comma 5, d.lgs. 165/2001**) ed una particolare procedura autorizzativa in caso di:

- assenza d'incompatibilità o di conflittualità con gli interessi dell'Amministrazione;
- assenza d'incompatibilità o di conflittualità tra l'incarico e le attività/funzioni assegnate al singolo dirigente/dipendente e/o alla Struttura, U.O. e Dipartimento di appartenenza;
- assenza di grave pregiudizio alla funzionalità dell'Amministrazione stessa in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente;
- entità del compenso.

L'autorizzazione è rilasciata a condizione che:

- a) gli incarichi da autorizzare non devono generare situazioni di incompatibilità o conflittualità con gli interessi facenti capo ad ERSAF e, quindi, con le attività/funzioni assegnate sia al singolo dirigente/dipendente che alla Unità Organizzativa/Struttura di appartenenza;
- b) lo svolgimento dell'incarico deve comportare un impegno ininfluenza rispetto all'assolvimento dei compiti d'ufficio;
- c) lo svolgimento dell'incarico non deve limitare l'organizzazione del lavoro e la funzionalità dei servizi per l'impegno richiesto.

Tra le attività consentite si annoverano:

1. l'assunzione di cariche, che prevedono la corresponsione di un compenso o gettone di presenza, in società cooperative e in società sportive, ricreative e culturali il cui atto costitutivo prevede che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo della attività sociale; in ogni caso la società non deve essere di rilevante dimensione per numero di soci, per budget gestito, etc.;
2. la partecipazione a società di capitali e società in accomandita semplice (in qualità di socio accomandante che, come tale, non può compiere atti di amministrazione);
3. l'esercizio della funzione di giudice onorario e vice procuratore onorario (vedi decreto del Ministro della Giustizia del 18/07/2003, l'art. 18 del C.C.N.L. della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 e l'art. 20 del C.C.N.L. per il quadriennio 2002-2005 del personale non dirigente delle Regioni ed Autonomie Locali);
4. incarichi, da svolgere di norma presso altre Pubbliche Amministrazioni, in qualità di perito, arbitro, revisore, ricercatore, partecipante a gruppi di lavoro, consulente od esperto;
5. incarichi di docenza in corsi di formazione, giornate di studio, anche presso scuole ed istituti d'istruzione statali e privati;
6. iscrizione ad albi professionali o di pratica professionale qualora le norme che regolano le singole professioni lo consentano, ferma restando la preclusione dell'esercizio dell'attività libero professionale.
7. Partecipazione, in qualità di componente, alle commissioni esaminatrici delle prove finali dei corsi di qualificazione professionale;

Compensi e indennità:

I compensi e le indennità percepite dai dipendenti/dirigenti, per incarichi conferiti da ERSAF, da altre amministrazioni da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da



altri enti pubblici ed autorizzati da ERSAF, sono versati, al 50% degli importi superiori a € 103.291,38 annui, nel conto entrate del bilancio di ERSAF (art. 1, comma 123 della Legge 23/12/1996, n. 662). Il versamento e' effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato.

5. PROCEDURA AUTORIZZATIVA

5.1. Personale non dirigente

L'adozione del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento degli incarichi spetta al dirigente della "Struttura competente in materia di personale" (**denominata di seguito "Struttura competente"**) previa acquisizione della dichiarazione di compatibilità delle attività/incarichi esterni con i compiti d'ufficio e dell'accertamento della non sussistenza di conflitto, anche solo potenziale, di interessi rispetto alla attività svolta, espressa dal dirigente sovraordinato del richiedente.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato anche al parere di opportunità espresso dal dirigente sovraordinato del richiedente in relazione alle esigenze di servizio, all'impegno richiesto e all'accrescimento professionale che tale esperienza determina sull'attività di ERSAF; il parere di opportunità non è richiesto per gli incarichi che non necessitano di autorizzazione.

L'entità del compenso/indennità percepito dai dipendenti non può superare il limite del 40% dello stipendio annuo lordo.

Tale limite può essere eccezionalmente superato qualora il Direttore valuti con favore l'acquisizione delle ricadute sull'attività e sull'immagine dell'Amministrazione derivanti dall'espletamento dell'incarico stesso.

Per l'iter del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione si rimanda alle note esplicative a cura della "Struttura competente".

5.2. Personale Dirigente - Direttore

Fatta salva l'applicazione dei criteri sopra enunciati: in considerazione della posizione rivestita all'interno dell'Amministrazione ed alla responsabilità connessa alla funzione dirigenziale, i dirigenti possono essere autorizzati a svolgere quegli incarichi caratterizzati da occasionalità e temporaneità che comportino un impegno influente ai fini dell'assolvimento dei compiti loro assegnati, tenuto conto che è loro richiesto di destinare ogni risorsa lavorativa in modo esclusivo all'espletamento dell'incarico dirigenziale affidato.

Per tutti gli incarichi viene richiesto il parere del Direttore, il quale deve, comunque, verificare gli eventuali profili di incompatibilità, la non sussistenza di conflitto, anche potenziale, di interessi rispetto alla attività svolta oltre che valutare le ragioni di opportunità dell'autorizzazione all'incarico. Il Direttore può avvalersi di una valutazione conclusiva di merito da parte del Comitato di Direzione.



Per gli incarichi svolti dal Direttore il parere viene espresso dal Presidente.

Costituiscono criteri di massima per la concessione dell'autorizzazione:

- arricchimento professionale derivante dallo svolgimento di attività esterne quali quelle:

1. didattico - scientifiche;
2. di ricerca;
3. di partecipazione a comitati e organismi tecnico-scientifici di particolare rilevanza in relazione alla posizione lavorativa occupata dal dirigente.

- rilevanza dell'incarico in relazione a:

1. durata;
2. compenso pattuito;
3. soggetto che conferisce l'incarico.

Con riferimento all'entità del compenso pattuito, questo non può superare il limite del 25% dello stipendio annuo lordo.

Il limite del 25% potrà essere eccezionalmente superato qualora il Direttore ravvisi nell'incarico da svolgere la sussistenza di importanti ricadute positive sull'attività e sull'immagine di ERSAF.

L'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi o attività esterne compete al dirigente della "Struttura competente", il quale adotta un apposito provvedimento; se l'autorizzazione viene chiesta dal dirigente della "Struttura competente", il provvedimento viene assunto dal Direttore.

Per l'iter del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione si rimanda alle note esplicative a cura della "Struttura competente".

Disposizioni comuni

I soggetti pubblici o privati che hanno conferito gli incarichi – o in loro vece gli stessi dirigenti incaricati – hanno l'obbligo di comunicare ad ERSAF l'ammontare dei compensi corrisposti agli incaricati entro quindici giorni dalla loro erogazione.

In particolare, i dipendenti che svolgono incarichi nell'ambito di quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 1, comma 42 della Legge 190/2012, dovranno far pervenire annualmente e con le modalità indicate dalla "Struttura competente in materia di personale" un'attestazione nella quale viene riportato il tipo di attività svolta (eventualmente corredata da documentazione) e i riferimenti dell'autorizzazione concessa.

La "Struttura competente" procederà alla verifica dei presupposti che determinano il mantenimento dell'autorizzazione.

6. CONSEGUENZE DELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO O DI ATTIVITÀ IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE

L'inizio della attività/incarico esterno non può avvenire prima della adozione del provvedimento di autorizzazione; in caso contrario si incorrerà nelle conseguenze indicate nei paragrafi successivi.

Lo svolgimento di un incarico o di un'attività da parte di un dirigente/dipendente senza la preventiva autorizzazione di ERSAF costituisce un illecito disciplinare per il dipendente e comporta



il versamento, a cura dell'erogatore, dell'importo corrispondente al compenso percepito per l'incarico svolto senza autorizzazione nel conto dell'entrata del bilancio di ERSAF ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti; l'omesso versamento del compenso da parte del dipendente indebito percettore costituisce, inoltre, ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Oltre alle conseguenze sopra indicate lo svolgimento di incarichi senza autorizzazione determina:

- 1) **nel caso di un incarico conferito da altra amministrazione pubblica:** il fatto configura un illecito disciplinare nei confronti del dipendente e del funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto: in tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione che conferisce l'incarico, è trasferito ad ERSAF ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti;
- 2) **nel caso di mancata autorizzazione per un incarico conferito da un ente pubblico economico o da un soggetto privato:**
 - se si tratta di un incarico autorizzabile (incompatibilità relativa) lo svolgimento senza autorizzazione configura un illecito disciplinare e determina – oltre alla applicazione delle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive – anche l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma al dipendente pubblico;
 - se si tratta di un incarico non autorizzabile (incompatibilità assoluta) il comportamento posto in essere configura giusta causa di recesso, salvo che l'attività sia stata resa a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato, fondazioni o cooperative a carattere socio-assistenziale o culturale senza fine di lucro (art. 1, comma 61, l. 662/1996).

7. ATTIVITA'/INCARICHI ESTERNI CHE POSSONO ESSERE SVOLTI SENZA AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il dirigente/dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'Amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti (art. 53, comma 12 D.Lgs 165/2001); in questi casi, ERSAF - pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale e, se del caso, comunicare al dirigente/dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico; gli incarichi a titolo gratuito da comunicare ad ERSAF sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'Ente.

Altra tipologia di incarichi che rimane estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni – per quanto contenuto nell'allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione è l'espletamento degli incarichi espressamente menzionati nel comma 6, dell'articolo 53 del D.Lgs 165/2001, e di seguito evidenziati:

- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;



-
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e ricerca scientifica;

8. PART-TIME CON PRESTAZIONE LAVORATIVA NON SUPERIORE AL 50%

8.1. Attività lavorative consentite

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento **è consentito**:

- svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma – anche mediante l'iscrizione ad albi professionali fatte salve le limitazioni specifiche previste dalle norme di settore, – che non generi conflitto d'interessi, non arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio e non sia incompatibile con le attività d'istituto di ERSAF;
- svolgere prestazioni di lavoro previa autorizzazione di ERSAF a favore di altri enti pubblici o soggetti privati;
- svolgere, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione di ERSAF, incarichi esterni a favore di soggetti pubblici o privati, non compresi nei doveri d'ufficio, che non siano incompatibili con l'attività di servizio;

La segnalazione della eventuale, ulteriore attività lavorativa e professionale deve avvenire all'atto della presentazione della richiesta di trasformazione del rapporto d'impiego a tempo parziale al 50%, che intendono svolgere.

ERSAF può negare la trasformazione del rapporto d'impiego:

- a. nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato determini un conflitto d'interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente;
- b. nel caso in cui l'attività di lavoro subordinato – per lo svolgimento della quale si vuole chiedere la trasformazione del rapporto d'impiego - debba intercorrere con una Pubblica Amministrazione.

Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare entro i quindici giorni successivi alla trasformazione del rapporto d'impiego, alla "Struttura competente" l'inizio della attività lavorativa o la variazione della attività lavorativa esterna.

Nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%, **è precluso** lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto di lavoro o in un momento successivo.

La violazione del divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo (tranne che ne venga prevista l'autorizzabilità) e la mancata comunicazione della attività di lavoro autonomo o subordinato che si intende svolgere e dell'eventuale successivo inizio o della variazione della attività lavorativa costituiscono **giusta causa di recesso**.



8.2. Attività lavorative non consentite

Ai sensi dell'art. 1, comma 58 bis, della legge 662/1996, le attività che in ogni caso **non sono consentite** ai dipendenti di ERSAF, con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento, sono le seguenti:

- l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione di avvocato; fatta salva quella nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, ex art. 3 comma 4 lett. b) R.D. 27.11.1933, n. 1578, purché la relativa attività professionale sia svolta nell'interesse esclusivo di Ersaf;
- instaurare rapporti di lavoro subordinato con altre Pubbliche Amministrazioni (Parere Dipartimento Funzione Pubblica n. 5 del 15/12/2005)
- ricevere incarichi esterni di natura professionale da parte di altre Amministrazioni Pubbliche eccetto che nei seguenti casi:
 - che lo svolgimento del rapporto di pubblico impiego rappresenti presupposto necessario per l'espletamento dell'incarico, nel senso che tale espletamento sia altrimenti impossibile con certezza degli stessi risultati, per il libero professionista;
 - che, in alternativa, l'amministrazione committente abbia svolto, per l'affidamento dell'incarico, una procedura di concorso (bando) alla quale siano stati ammessi anche liberi professionisti
- attività di lavoro subordinato, collaborazione e/o consulenza con soggetti concessionari dell'ERSAF;
- attività di lavoro autonomo o subordinato nonché rapporti di consulenza e/o collaborazione presso o per conto di imprese e ditte che a qualsiasi titolo abbiano stipulato contratti con l'ERSAF;
- socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o compartecipazione in persone giuridiche, la cui attività consista anche nel procurare a terzi licenze, autorizzazioni, concessioni, nullaosta, e il dipendente operi presso una struttura dell'ERSAF deputata al rilascio di tali provvedimenti;
- attività libero professionale al fine di procurare a terzi i provvedimenti amministrativi di cui al punto precedente, e il dipendente operi presso una struttura dell'ERSAF deputata al relativo rilascio;
- attività libero professionale in campo legale o tributario, con l'intenzione di operare in rappresentanza di terzi, in via giudiziale o extragiudiziale, per curare i loro interessi giuridici contro l'ERSAF, ovvero, rendere attività di consulenza agli stessi fini a favore di terzi – si specifica che, per attività libero professionale in campo legale o tributario, si intende l'attività legale non continuativa, per la quale va richiesta la relativa autorizzazione e non l'esercizio dell'attività di avvocato (concorrente con il rapporto di pubblico impiego), per la quale ultima resta in vigore il regime delle incompatibilità previste dal combinato disposto del r.d. 1587/1933, della legge 662/1996 e della legge 339/2003, anche per il personale a tempo parziale;
- attività a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o l'ERSAF svolgano funzioni di controllo o di vigilanza.



La “Struttura competente” provvede alla valutazione in concreto dei singoli casi non contemplati. Nei contratti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, la “Struttura competente” inserisce specifiche clausole, concernenti i divieti contemplati al presente punto.

9. DIRIGENTI/DIPENDENTI IN POSIZIONE DI COMANDO

- a) **Dirigenti/dipendenti di ERSAF in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni:** l'autorizzazione è concessa da ERSAF - nel termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta di svolgimento dell'incarico ed è subordinata alla intesa preventiva con l'Amministrazione dove il dirigente/dipendente presta servizio in posizione di comando.
- b) **Dirigenti/dipendenti comandati presso ERSAF:** l'autorizzazione è concessa dalla Amministrazione di appartenenza.

10. ALBO DEGLI INCARICHI DEI DIPENDENTI DI ERSAF – OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI INCARICHI

Gli incarichi conferiti o autorizzati, anche a titolo gratuito, ai dirigenti/dipendenti di ERSAF sono inseriti nella banca dati dell'Ente istituita presso la “Struttura competente” e sono comunicati entro 15 giorni dal loro conferimento/autorizzazione al Dipartimento della Funzione Pubblica in via telematica.

La “Struttura competente” procede all'assolvimento degli obblighi previsti in materia dall'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e procede a pubblicare l'elenco degli incarichi conferiti/autorizzati ai propri dirigenti/dipendenti con l'indicazione della durata e del compenso secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 43 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Il personale dirigenziale e non dirigenziale di ERSAF, è tenuto alla scrupolosa osservanza delle disposizioni generali in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi esterni, previste dal presente regolamento, dalla vigente normativa, nonché di quanto stabilito, in materia, dal Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (D.P.R. 62/2013) e da quello dell'ente.

I criteri e le situazioni contemplate nel presente regolamento non esauriscono comunque i casi di preclusione; rimangono salve le eventuali disposizioni normative che stabiliscono ulteriori situazioni di preclusione o fattispecie di attività in deroga al regime di esclusività.

Con successivo atto del dirigente della “Struttura competente”, saranno indicate le procedure di dettaglio per il rilascio dell'autorizzazione ed i relativi modelli d'uso delle procedure.

Il presente regolamento sostituisce l'Allegato A) alla deliberazione del CdA n. III/15 del 26 settembre 2013 avente ad oggetto “Regolamento per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni dei dipendenti ERSAF” e le note esplicative di attuazione.

